

REPERTORIO N. 254/A

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALBERGHIERI
PRESSO IL COLLEGIO CARLO CATTANEO DAL 1° OTTOBRE 2021
AL 30 SETTEMBRE 2025 CON OPZIONE DI RINNOVO PER
ULTERIORI DUE ANNI. CIG 87877275BA.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno ventinove (29) del mese di novembre, in Varese, presso i locali dell'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi dell'Insubria, via Ravasi, 2, avanti a me Dott.ssa *****, Ufficiale Rogante dell'Università degli Studi dell'Insubria, nominata con Decreto del Direttore Generale del 5 novembre 2021, n. 986, a norma di quanto previsto nella parte 7.7 del Manuale di amministrazione e contabilità, con l'assenza dei testimoni per avervi le parti rinunciato e con il mio assenso, sono comparsi i signori:

- *****, nato a ***** (**), il **/**/****, il quale interviene al presente atto in qualità di Legale Rappresentante della società Mapi srl (cod. fisc. n. 10674640015), con sede in Torino (TO), Via dell'Arcivescovado, 18, come risulta dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino in data 03/08/2021 N. T446070119, di seguito denominato Appaltatore;

- *****, nato a ***** (**), il **/**/****, nella sua qualità di Direttore Generale dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA (cod. fisc. n. 95039180120), con sede in Varese, Via Ravasi, 2, munito dei necessari poteri per la firma del presente atto ai sensi della parte 7.7 del Manuale di Amministrazione e Contabilità, di seguito denominato Università;

PREMESSO

- che con Decreto Rettorale del 11 giugno 2021, n. 480 è stato autorizzato l'espletamento di una procedura aperta di cui all'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, ai sensi l'art. 2 della legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020 n.76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" e s.m.i , per l'affidamento dei servizi alberghieri presso il collegio C. Cattaneo in Varese per un periodo di quattro anni con opzione di rinnovo per un ulteriore biennio, con un importo a base d'asta pari a € 1.530.981,62 (euro unmilionecinquacentotrentamilanovecentoottantuno/62);
- che in forza del predetto decreto successivamente ratificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2021, n. 146, si è svolta la gara in questione e la stessa è stata aggiudicata, con Decreto Dirigenziale del 30 agosto 2021, rep. n. 693, alla società Mapi srl (cod. fisc. n. 10674640015), Via dell'Arcivescovado, 18 – 10121 Torino, che ha offerto di eseguire i servizi per l'importo complessivo di € 1.396.059,00, calcolato sui primi quattro anni, con decorrenza dal 1° ottobre 2021, disponendo l'avvio del servizio anche in pendenza di stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e s.m.i. e dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
- che è stata accertata l'insussistenza a carico della società Mapi srl delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 e delle situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo come si evince dal certificato n. PR_TOUTG_Ingresso_0136968_20210816 acquisito in data 16 agosto 2021

mediante la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (c.d. B.D.N.A.);

quanto sopra premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, convengono e stipulano il seguente contratto:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi alberghieri presso il collegio universitario "Carlo Cattaneo" in Varese, come meglio descritto nella parte II del Capitolato Speciale, per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2025.

Art. 2 - Documenti del contratto.

Formano parte integrante del contratto d'appalto:

- il Capitolato speciale d'appalto (All. 1);
- l'offerta economica (All. 2);
- l'offerta tecnica (All. 3);
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti – DUVRI.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici".

Art. 3 - Durata e importo del contratto

Il contratto oggetto della presente procedura avrà durata dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2025.

L'importo contrattuale ammonta a € 1.396.059,00 di cui € 1.394.159,00 per i servizi oggetto di appalto ed € 1.900,00 per oneri per la sicurezza per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2025 corrispondente al primo quadriennio.

Il valore annuo ammonta a € 346.424,00 (oltre IVA) come determinato dall'offerta

economica (All. 2). Per i primi sei mesi del contratto è previsto un incremento del valore annuo per un importo di € 8.463,00 (oltre IVA) determinato sulla base dell'applicazione del prezzo unitario formulato in offerta economica al monte ore aggiuntivo di 21h/settimana necessario per l'applicazione dei protocolli di sanificazione derivanti dalla Circolare del Ministero della salute del 22 maggio 2020 recante "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento". L'eventuale prolungamento di tale estensione per un periodo superiore ai sei mesi iniziali, sarà definita mediante ricorso al quinto d'obbligo di cui al successivo art. 3.3.

In corso di esecuzione del contratto l'Ateneo potrà richiedere, in relazione a sopravvenute necessità, la sostituzione di elettrodomestici ubicati nelle isole del collegio previa presentazione di preventivi e nel rispetto delle specifiche tecniche delle apparecchiature stesse. Per questa opzione è stimato un valore massimo complessivo presunto pari a € 10.000 IVA esclusa.

L'importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera, mezzi d'opera, trasporto, e quanto occorre per offrire il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni del Capitolato.

Art. 3.1 - Opzione di rinnovo

Al termine del quarto anno, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo, ex art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per ulteriori due anni alle medesime condizioni contrattuali. Il valore presunto per tale opzione ammonta a € 693.798,00 di cui € 950,00 per oneri per la sicurezza derivanti da interferenze.

Qualora l'Università voglia avvalersi dell'opzione di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto all'Affidatario, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, mediante PEC o mediante altra forma idonea a garantire data certa.

Art. 3.2 - Proroga tecnica

La Stazione Appaltante, alla scadenza del contratto, si riserva la facoltà di disporre la proroga agli stessi prezzi o condizioni più favorevoli per la Stazione appaltante, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, secondo le modalità di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tale caso verrà data comunicazione per iscritto all'Affidatario prima della scadenza naturale del contratto, mediante PEC o mediante altra forma idonea a garantire data certa. Il valore presunto per tale opzione ammonta a € 173.212,00.

Art. 3.3 - Estensione del quinto

In corso di esecuzione del contratto l'Ateneo potrà richiedere, in relazione a sopravvenute necessità, comprese quelle legate all'applicazione di specifici protocolli sanitari, l'incremento dei servizi prestati nel limite del 20% di quanto già affidato, agli stessi patti, prezzi e condizioni senza eccezioni. Il canone in aggiunta o in diminuzione, a seguito di variazione del contratto, verrà determinato moltiplicando il prezzo unitario, offerto dall'Appaltatore in sede di gara, per le quantità oggetto di variazione. Le modifiche sopraggiunte nonché il relativo importo in aggiunta saranno comunicate per iscritto dal Committente all'Appaltatore il quale dovrà sottoscrivere per accettazione il documento che, una volta firmato, formerà parte integrante e sostanziale del contratto.

Art. 4 - Revisione dei prezzi

L'importo resterà fisso e invariabile per i primi quattro anni di esecuzione

contrattuale. Nel caso di esercizio dell'opzione di rinnovo per i successivi due anni, è ammessa la clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a), pertanto, si procederà alla revisione su richiesta dell'aggiudicatario sulla base delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Italia - Indice generale). La variazione sarà determinata prendendo come riferimento l'ultimo indice disponibile alla data di ricezione della richiesta di revisione e l'indice del mese dell'anno di effettivo inizio delle prestazioni contrattuali (o dell'eventuale ultima revisione applicata).

Il nuovo prezzo così determinato sarà applicato alle prestazioni svolte successivamente all'accoglimento della revisione, non sono ammesse revisioni con effetto retroattivo.

Art. 5 - Fatturazione e pagamenti

Gli importi dovuti a fronte dei servizi effettivamente prestati saranno corrisposti a seguito di fatturazione mensile posticipata corrispondente ad un canone mensile, pari ad 1/12 dell'importo annuo omnicomprensivo aggiudicato in sede di gara ad esclusione dell'IVA, previa verifica della regolare esecuzione del servizio a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto - DEC.

La componente extra canone per la sostituzione di elettrodomestici di cui al precedente art. 3 sarà remunerata a seguito di fatturazione mensile posticipata corrispondente alle prestazioni effettivamente svolte e autorizzate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto – DEC.

Dagli importi dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all'Affidatario per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del

Direttore dell'esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell'Università del Documento di regolarità contributiva - DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L'Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su www.indicepa.it: 9JFCYV. Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG 87877275BA), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall'Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti "Split payment" previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l'IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall'Università all'Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura "Scissione dei pagamenti". L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

L'Affidatario è tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG 87877275BA. L'Affidatario ha comunicato con nota del 6 settembre 2021, prot. n. 96060 gli estremi del predetto conto corrente. L'Affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie, ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l'Affidatario che ha notizia

dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis) della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto, qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell'aggiudicatario del servizio, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di pagamento all'Affidatario è fatto obbligo a quest'ultimo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Art. 6 - Penali

In caso di inadempimento contrattuale, ivi compresi il ritardo nell'esecuzione delle attività, nella consegna e la difformità della fornitura alle caratteristiche previste, l'Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio delle penali.

Le penali previste per singoli inadempimenti sono le seguenti:

- Portineria/Reception - I servizi devono essere garantiti ed erogati senza alcuna soluzione di continuità: € 250,00 per ogni evento accertato;
- Interventi programmati (comprese le pulizie) - Mancato rispetto della tabella prestazionale e/o del piano degli interventi programmati: € 250,00 per ogni inadempimento rilevato;
- Manutenzione e utilizzo impianti (rif. Art. 22.4.1 del Capitolato) - Mancato ripristino di quanto danneggiato entro 20 giorni dalla contestazione, in caso di danni a impianti e attrezzature eventualmente provocati per incapacità, incuria o dolo: importo delle spese sostenute direttamente dall'Ateneo con maggiorazione del 20% per ciascun intervento dell'Ateneo in sostituzione del mancato ripristino da parte dell'affidatario.

Nel caso in cui si riscontrino irregolarità e/o disfunzioni non esplicitamente previste fra quelle sopra elencate ma tali da compromettere l'efficienza del Servizio e/o la fruibilità della struttura e/o il rispetto degli obblighi contrattuali, oppure a seguito di specifici reclami scritti da parte degli Ospiti delle strutture, il Committente procede alla contestazione per iscritto dell'inadempimento rilevato secondo le modalità descritte. In tal caso il Committente si riserva la facoltà di applicare una penale da € 50,00 ad € 500,00 commisurata alla gravità dell'inadempimento.

Per l'applicazione delle penali, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all'impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo.

Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all'applicazione

delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna. Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.

L'applicazione delle penali non esonera l'Appaltatore dall'adempimento degli obblighi che hanno dato luogo alla sanzione né esclude il diritto del Committente al risarcimento di eventuali danni subiti in conseguenza degli inadempimenti.

Resta in ogni caso impregiudicata la facoltà del Committente, nel caso di mancata tempestività nell'esecuzione delle prestazioni, di intervenire con mezzi propri o con altra società, addebitando le spese a carico dell'Appaltatore.

L'importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale. Oltre tale importo il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Nel caso in cui l'inadempimento dell'Appaltatore sia dovuto a cause di forza maggiore, non si procederà con l'applicazione della corrispondente penale. Per cause di forza maggiore si intende qualunque evento imprevedibile, eccezionale e al di fuori del controllo dell'Appaltatore e che quest'ultimo non sia in grado di evitare con la diligenza richiesta per l'espletamento del Servizio.

Art. 7 - Personale addetto e sicurezza

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati.

L'aggiudicatario, nella misura e nei limiti di compatibilità con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del presente contratto, ha accettato la clausola sociale di cui all'art. 7 del Capitolato.

L'Affidatario subentrante dovrà applicare i contratti collettivi di settore di cui

all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'Affidatario deve osservare le norme derivanti dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dall'Affidatario all'esecuzione delle attività relative al funzionamento del servizio affidato in gestione.

L'Affidatario, all'avvio del servizio e ogni qual volta dovesse provvedere alla sostituzione di personale addetto al servizio, dovrà aggiornare nei tempi previsti dalla normativa in vigore, la documentazione relativa alle posizioni INPS ed INAIL. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L'Affidatario dovrà trasmettere all'Università degli Studi dell'Insubria l'elenco nominativo del personale impiegato. Tale documento dovrà essere aggiornato e trasmesso per ogni cessazione o nuova assunzione, contestualmente alla presa di servizio.

Trova applicazione la clausola di gradimento del personale secondo quanto definito nell'art. 6 del Capitolato.

Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/2007 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008, n. 3), sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari

rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'Impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze sono quantificati in € 1.900,00.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/2008, l'Università degli Studi dell'Insubria fornisce le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui l'Affidatario è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività dell'Ateneo, nel Regolamento per la predisposizione del DUVRI disponibile sul sito internet dell'Ateneo all'indirizzo <https://www.uninsubria.it/statuto-e-regolamenti> sezione "Regolamenti in tema di Lavori Servizi e Forniture".

La Stazione Appaltante ha redatto, in stretta collaborazione con l'Affidatario, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI). È previsto un aggiornamento di tale documento da parte del committente anche su proposta dell'impresa sulla base di possibili modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative.

Art. 8 - Subappalto

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Aggiudicatario ha dichiarato di non volervi fare ricorso in sede di gara.

Art. 9 - Divieto di cessione del contratto

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 10 - Risoluzione del contratto

Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l'Amministrazione invierà all'Affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento entro il termine di quindici giorni dalla ricezione.

Se l'Affidatario non provvederà all'adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'Università ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice PEC, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- mancato rispetto dei termini previsti dall'art.1 comma 1 L.120/2020 per cause imputabili all'affidatario (tardivo avvio dell'esecuzione del contratto);
- emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs 159/2011;
- violazione delle previsioni contrattuali in materia di subappalto;
- violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al d. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

- applicazione delle penali in misura complessiva superiore al 10%;
- il mancato utilizzo da parte dell’Affidatario del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis, della L. 136/2010.

In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Committente, saranno posti a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri economici:

- a) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento del servizio e l’importo netto risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
- b) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto anche effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
- c) l’eventuale maggiore onere per il Committente per effetto della tardata ultimazione dei servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicità, dei maggiori interessi per il finanziamento degli interventi, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal Contratto originario.

Art. 11 - Recesso

L’Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione del servizio, tenendo indenne l’Affidatario delle spese sostenute, del servizio eseguito, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1671 c.c.

Si precisa inoltre che, in base al comma 13 dell’articolo 1 del D.L. 95/2012, come convertito in Legge n. 135/12, l’Università ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all’Appaltatore con

preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 12 - Fallimento dell'Affidatario

In caso di fallimento dell'Affidatario la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 13 - Responsabilità e coperture assicurative

A copertura della responsabilità civile per danni eventualmente arrecati a persone e cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto l'Affidatario ha stipulato la polizza di responsabilità civile n. 500436855 emessa da Allianz spa in data 28 settembre 2021 per un massimale di 7.500.000,00 per persona e per sinistro.

Art. 14 - Garanzie definitive

L'Affidatario, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia a titolo di cauzione definitiva con garanzia fidejussoria n. KL007343/DE per l'importo di € 55.843,00 rilasciata da KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD in data 12 settembre 2021 e valida fino

alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 regolare esecuzione del servizio.

L'importo è stato ridotto ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50/16 e successive modificazioni, in quanto l'Appaltatore possiede la certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2015 valida fino al 6 gennaio 2022 la certificazione ambientale ISO 14001:2015 valida fino al 6 gennaio 2022.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell'ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall'Università dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Art. 15 - Oneri e spese contrattuali

A carico dell'Affidatario graveranno le spese di bollo nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Università.

Art. 16 - Tutela della privacy e trattamento dei dati

L'Affidatario ha l'obbligo di trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "responsabile", e ai sensi del D. Lgs. 196/2003 assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti. L'Affidatario sarà nominato "Responsabile esterno del trattamento dei dati" successivamente alla stipula del contratto.

L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e per la sua esecuzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso

connessi, nonché per fini di studio, statistici e gestionali.

a) Oggetto trattamento dei dati

Lo scopo del presente articolo è definire le condizioni alle quali l’Affidatario si impegna a svolgere per conto del Committente titolare del trattamento le operazioni di trattamento dei dati personali definite di seguito.

Nell’ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "Regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

b) Descrizione del trattamento

La ditta affidataria del servizio è autorizzata ad elaborare per conto del Committente i dati personali necessari per fornire i servizi descritti nel capitolato speciale d’appalto. A riguardo si precisa quanto segue:

- 1) Durata del trattamento: è pari alla durata del contratto.
- 2) Finalità del trattamento: sono esclusivamente quelle necessarie all’espletamento dei servizi descritti nel presente capitolato.
- 3) Natura del trattamento: il trattamento dei dati personali dovrà avvenire, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità sopra descritte e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
- 4) Tipo di dati personali: sono tutti e soli i dati necessari all’esecuzione del servizio.
- 5) Categorie di interessati: personale tecnico-amministrativo, personale docente, studenti, collaboratori assegnisti, dottorandi, visiting professor,

ospiti e tutte quelle incluse nei trattamenti previsti nello specifico registro dei trattamenti dell'Ateneo.

c) Obblighi dell'Affidatario nei confronti dell'Università

L'Affidatario si impegna a:

- 1) Elaborare i dati solo per gli scopi che sono oggetto dell'appalto;
- 2) Elaborare i dati in conformità con le istruzioni documentate dell'Ateneo come descritti nel presente capitolato. Qualora l'Affidatario ritiene che un'istruzione costituisca una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati o di qualsiasi altra disposizione del diritto dell'Unione o della legge sulla protezione dei dati degli Stati membri, informa immediatamente l'ente. Inoltre, se l'Affidatario è tenuto a trasferire dati verso un paese terzo o verso un'organizzazione internazionale, ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto dello Stato membro a cui è soggetto, deve informare il responsabile del trattamento di questo obbligo legale prima del trattamento.
- 3) Garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto.
- 4) Assicurare che le persone autorizzate a trattare i dati personali nell'ambito del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o ad essere soggette ad un vincolo contrattuale di riservatezza;
 - ricevere la formazione necessaria sulla protezione dei dati personali;
- 5) Prendere in considerazione, per quanto riguarda i propri strumenti, prodotti, applicazioni o servizi, i principi di protezione dei dati fin dall'inizio e la protezione dei dati di design e di default.

d) Diritto di informazione delle persone interessate

L'Affidatario, al momento della raccolta dei dati, deve fornire alle persone interessate dalle operazioni di trattamento le informazioni relative al trattamento dei dati che esegue. La formulazione e il formato delle informazioni devono essere concordati con il titolare del trattamento della committenza prima della raccolta dei dati.

e) Esercizio dei diritti delle persone interessate

L'Affidatario assiste il committente, nella misura in cui ciò sia possibile, per l'adempimento dell'obbligo di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato: diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto a portabilità dei dati, diritto di non essere soggetto ad una decisione individuale automatizzata (inclusa la profilazione).

Qualora gli interessati sottopongano al responsabile richieste per l'esercizio dei loro diritti, l'Affidatario deve inoltrare tali richieste al Responsabile della protezione dei dati dell'Ateneo.

f) Notifica di violazione dei dati personali

L'Affidatario comunica all'Ateneo qualsiasi violazione dei dati personali entro e non oltre 8 ore dopo esserne venuto a conoscenza e a mezzo PEC. Tale notifica deve essere inviata insieme a tutta la documentazione necessaria per consentire all'Ateneo ove necessario, di notificare tale violazione all'autorità di vigilanza competente.

g) Assistenza prestata dall'Affidatario all'Ateneo per l'adempimenti dei suoi obblighi

L'Affidatario assiste gli enti committenti nello svolgimento delle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati. L'Affidatario assiste gli enti committenti in merito ad eventuali preventive consultazioni del Garante della Privacy.

h) Misure di sicurezza

L'Affidatario dovrà impegnarsi ad attuare misure minime di sicurezza con particolare riferimento alle misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio. In particolare, dovrà essere garantita la capacità di garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza di sistemi e servizi di elaborazione nonché la possibilità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali in modo tempestivo nel caso di eventi che comportino un incidente fisico o tecnico;

i) Destino dei dati

Al termine della prestazione relativa al trattamento di tali dati, l'Affidatario si impegna, in base e ad espressa indicazione dell'Università e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di conservazione, alla distruzione dei dati personali.

Una volta distrutto, l'Affidatario deve dimostrare, per iscritto, che tale distruzione è avvenuta.

j) Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi dell'Insubria, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, è l'Avv. Stefano Ricci, e-mail privacy@uninsubria.it.

k) Registro delle categorie di attività di trattamento

L'Affidatario, all'atto della stipula, dovrà dichiarare di conservare una registrazione scritta di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto dell'Università, contenente:

- il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento dell'aggiudicatario per conto del quale agisce il responsabile del trattamento e del responsabile della protezione dei dati dell'aggiudicatario;

- eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione di tale paese terzo o organizzazione internazionale e, nel caso di trasferimenti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (UE) 2016/679, la documentazione di adeguate garanzie. Tale dichiarazione dovrà essere aggiornata in corso di vigenza contrattuale in caso di variazione.

l) Documentazione

L'Affidatario fornisce all'Università tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conformità a tutti i suoi obblighi.

m) Obblighi del controllore rispetto al processore

L'Università si impegna a:

- 1) fornire all'Affidatario i dati di cui al presente documento
- 2) documentare, per iscritto, tutte le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte dell'Affidatario
- 3) assicurare, prima e durante il processo, il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati da parte dell'Affidatario.
- 4) Supervisionare il trattamento, anche effettuando audit e ispezioni con l'Affidatario.

n) Adeguamenti alla normativa privacy. Obblighi

L'Università si riserva di adeguare le clausole contenute nel presente capitolato al modello di atto giuridico e o clausole tipo predisposte dalla Commissione UE o da un'autorità di controllo per la disciplina del trattamento dei dati.

Art. 17 - Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione,

l'esecuzione o la risoluzione del contratto sarà competente il Foro di Varese.

Art. 18 - Approvazione specifica di clausole

L'Appaltatore, preso atto delle condizioni generali del contratto, dettagliate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16 e 17 ha dichiarato di approvarle specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, II co. cc.

Io, Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su nr. ventidue (22) pagine, di cui nr. ventuno (21) interamente scritte e l'ultima di righe tre (3) dandone lettura alle parti, con esclusione, per espressa dispensa ricevuta, degli allegati dei quali dichiarano avere puntuale conoscenza, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, sottoscrivendolo insieme a me con l'uso di certificati di firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in corso di validità, non revocati o sospesi come da me verificato.

L'APPALTATORE

(*****)

(firmato digitalmente)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITÀ

(*****)

(firmato digitalmente)

L'UFFICIALE ROGANTE

(*****)

(firmato digitalmente)